

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Ragione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività:	SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a.
Sede legale:	Piazza Matteotti n. 23 41038 San Felice sul Panaro (MO) - Italia
Recapiti :	Telefono: +39 0535-89811 Fax: +39 0535-83112 E-mail: info@sanfelice1893.it PEC: direzione@pec.sanfelice1893.it
Sito internet:	www.sanfelice1893.it
Numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI):	D000027131
Data di iscrizione al RUI:	1 Febbraio 2007
Sezione del RUI:	D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione Servizi di bancoposta
NOTA PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO: Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere verificati consultando il RUI sul sito dell'IVASS www.ivass.it	
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta	IVASS, avente sede in Roma Via del Quirinale 21

L'intermediario ha:

- l'obbligo di consegna al contraente dell'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- l'obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.